

Riserve non distribuibili delle plusvalenze – Cass. n. 15087/2022

Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - bilancio - contenuto - criteri di valutazione - Società - Riserve non distribuibili ex art. 2426, comma 1, n. 4, c.c. - Natura - Utilizzabilità a riduzione delle perdite - Presupposti - Limiti - Fattispecie.

In tema di società di capitali, la riserva costituita, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 4, c.c., dalle plusvalenze, derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in imprese controllate secondo il criterio del patrimonio netto, ha natura di riserva non distribuibile, basandosi su un valore solo stimato e non ancora realizzato, e può essere utilizzata per la copertura delle perdite solo dopo l'assorbimento di ogni altra riserva distribuibile iscritta in bilancio. (Nella specie, la S.C. ha confermato, precisandone la motivazione, la sentenza di merito, che aveva dichiarato nulla la delibera di approvazione del bilancio e della distribuzione di dividendi ai soci, in quanto era stata imputata a copertura delle perdite la riserva non distribuibile, costituita ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 4, c.c., sebbene fossero iscritte ulteriori riserve disponibili, che avrebbero dovuto essere assorbite prioritariamente).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15087 del 12/05/2022 (Rv. 664681 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2426, Cod_Civ_art_2433, Cod_Civ_art_2423, Cod_Civ_art_2446, Cod_Civ_art_2447

Corte

Cassazione

15087

2022